

## **“La gestione dei RAEE: le novità previste dal 15 agosto 2018”**

### **Risposte ai quesiti**

***(Allegato alla Circolare CNA Nazionale – DPT Politiche Ambientali Prot. 110/18)***

#### **1) Cosa cambierà in merito alla componentistica?**

I componenti di un'AEE che soddisfano la definizione di AEE e che **siano dotati di una funzione indipendente**, rientrano nel campo di applicazione della norma sui RAEE.

La Direttiva UE e il D. Lgs. 49/2014, infatti, si applica ai prodotti finiti e non ai componenti che siano privi di una funzione indipendente.

Un “prodotto finito” è un qualsiasi dispositivo, apparecchiatura o strumento che ha una funzione indipendente, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni per l'utilizzatore finale.

Il “componente” è definito come parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione. Il componente, quindi, è parte di un dispositivo che, una volta assemblato, permette ad un AEE di lavorare correttamente.

Per “funzione indipendente” s'intende l'attitudine di un prodotto a svolgere la sua funzione primaria cioè quella per la quale è stato progettato, indipendentemente dall'assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura.

Ne consegue che, se la funzione primaria del componente si manifesta solo con l'assemblaggio/integrazione in un'altra apparecchiatura al fine di consentire al suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso.

**Dal 15/8/2018 riteniamo, quindi, che alcuni componenti che saranno considerati AEE, a fine vita, saranno da considerare Raee e come tali dovranno essere trattati.**

Questo rappresenta una novità, in quanto fino ad ora abbiamo gestito come RAEE solo le apparecchiature intere, per la gestione dei singoli componenti o parti di ricambio abbiamo applicato le procedure e i documenti del TU ambiente, considerandoli come rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, prodotti dal manutentore/riparatore dell'apparecchiatura.

Alcuni esempi di componenti che sono considerati AEE, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo e che dal 15/8/2018 dovranno essere trattati come RAEE:

- l'hard disk di un PC è componente se integrato o assemblato all'interno del PC, ma è un AEE se munito di proprio involucro, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona,
- prolunghe e avvolgicavo sono AEE,
- gli inverter fotovoltaici sono AEE; mentre ci sono inverter che, pur rientrando nella definizione di AEE, sono esclusi quando progettati e immessi al consumo come componente da integrare in un'altra AEE per il corretto funzionamento di quest'ultima, ad esempio non sono AEE le schede inverter del monitor LCD, in quanto componenti di tali monitor,
- gli impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018, ne consegue che i loro componenti quando specificatamente dedicati a tali impianti sono AEE (es. distaccatori /disattivatori per antitaccheggio; brandeggi; encoder, decoder e trasmettitori; amplificatori di linea; ciclici, quadrivisori e commutatori video; multiplexer; matrici; illuminatori/lampade; alimentatori; distributore video; tastiera; joystick; badge/tag/chiavi, varchi automatici, ecc.).

## **2) Le biciclette elettriche sono AEE oppure no? Cosa si intende per omologazione?**

Sì le biciclette sono AEE, in quanto non rientrano nell'esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014 prevista per i mezzi di trasporto di merci e persone. Dal criterio di esclusione sono infatti esclusi (e pertanto considerati AEE) i veicoli elettrici a due ruote non omologati. Le indicazioni operative del Comitato di Vigilanza e controllo Raee del 8/5/2018, indicano che sull'omologazione occorre fare riferimento al Regolamento UE 168/2013. Il Regolamento non prevede l'omologazione per cicli a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico con potenza inferiore o uguale a 250W, la cui alimentazione è interrotta o progressivamente ridotta se il ciclista smette di pedalare o si raggiungono i 25km/h.

### **3) La caldaia è un AEE?**

La caldaia fino ad ora non è stata considerata un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, in quanto non rientrava nella definizione di AEE. Con il nuovo ambito di applicazione aperto, la caldaia può essere considerata AEE se, per il suo funzionamento, è dipendente dall'energia elettrica.

In particolare, secondo l'interpretazione delle parole "*dipendono, per un corretto funzionamento*", fornita dalla Commissione Europea tramite FAQ, "*dipendente*" significa che l'energia elettrica (*e non ad esempio la benzina o il gas*) è la fonte primaria di energia che consente all'apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale. In assenza di energia elettrica l'apparecchio non può quindi svolgere le sue funzioni essenziali (quelle primarie). Pertanto, se in un'apparecchiatura l'energia elettrica è usata solo per garantire funzioni di supporto o di controllo l'apparecchio NON rientrerà nel campo di applicazione.

Per le caldaie di prima generazione la fonte primaria di energia che consente all'apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale (cioè il riscaldamento) è il gas, mentre l'energia elettrica garantisce solo funzioni di controllo o supporto, pertanto NON era stata considerata un AEE.

Per quanto riguarda le caldaie di ultima generazione (come quelle a condensazione) l'evoluzione tecnologica ha introdotto l'uso dell'energia elettrica anche ad altri fini, e il Comitato di Vigilanza e Controllo Raee ha interpretato che sono incluse.

Pertanto il caso delle caldaie è uno di quelli in cui potrà essere necessario ricorrere a quesiti al comitato di vigilanza per valutare, in base al modello e caratteristiche tecniche specifiche, se rientrano o meno nel nuovo ambito di applicazione.

### **4) La scheda della caldaia era/è considerata Raee?**

La scheda della caldaia non era stata considerata un Raee. Poteva essere esclusa, sia in quanto componente e non prodotto finito, sia in quanto componente/parte di ricambio di un'apparecchiatura (la caldaia) esclusa dal campo di applicazione.

In funzione di quanto indicato alla domanda 1), si può ragionevolmente ritenere che la scheda, non avendo una funzione indipendente, non sia un'AEE.

## **5) Per gli installatori di RAEE professionali se non c'è un incarico a monte dal produttore allora sono assoggettati al D. Lgs. 152/06 (registro carico e scarico rifiuti, formulario, iscrizione all'Albo Gestori Ambientali)?**

Agli installatori e centri di assistenza RAEE, che non siano stati formalmente incaricati dal produttore del bene, non si possono applicare le procedure semplificate del DM 65/2010, ne consegue che si applicano le procedure e gli adempimenti in materia di rifiuti del D. Lgs.152/06, applicando, laddove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui all'art. 266 co. 4 (rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione).

## **6) Come avviene il ritiro dei Raae professionali, in particolare chi sostiene i costi di smaltimento?**

E' noto da tempo che la disciplina dei RAEE professionali è risultata fin da subito ancora più complessa e difficilmente applicabile.

Nella pratica il ritiro viene effettuato dal Sistema Collettivo che viene attivato dal produttore dell'AEE, su richiesta del cliente. In alternativa il ritiro può essere effettuato anche dai distributori/installatori/centri di assistenza con formale incarico del produttore dell'AEE.

Al contrario dei RAEE domestici, nel caso di RAEE professionali i costi di smaltimento sono a carico del produttore solo nel caso in cui il RAEE sia restituito al produttore stesso. Di norma, pertanto, il costo dello smaltimento rimane a carico del produttore del rifiuto.

## **7) Quando gli installatori possono essere considerati anche distributori di AEE?**

Il distributore è una persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese per l'attività di commercio di AEE. Gli installatori iscritti al Registro Imprese per commercio di AEE (es. condizionatori), seppur come attività secondaria, sono a tutti gli effetti equiparati ai distributori e, quindi, se commerciano AEE domestiche/dual use saranno soggetti ai conseguenti obblighi.

Quando, invece, l'installatore (es. di impianti di condizionamento) acquista il condizionatore per installarlo presso il cliente, resta nell'ambito di una prestazione di servizio (attività di installazione), non è iscritto al Registro Imprese per lo svolgimento dell'attività di commercio e, dunque, non sarà equiparato al distributore.